



LICENZA N. 263

Pratica n° 127

COMUNE DI PORCIA

PROVINCIA DI PORDENONE

LICENZA DI COSTRUZIONE PER LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda comprendente il progetto del la ditta AZIENDA METANODOTTI PADANI

Via Martiri della Libertà n° 11 - PADOVA

per essere autorizzato a costruire un fabbricato di civile abitazione e uf-
fici in questo Comune al mappale n. 4 - 7

F. 8 in via Zuccolo

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Udito il riferimento del Tecnico comunale in data 9/5/1968;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 9/5/1968;

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in seduta 9/5/1968

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia Urbana, e Rurale;

Vista la legge 17-8-1942 n. 1150, nonché il T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265;

Vista la bolletta relativa al versamento di un terzo dell'imposta preventivata sui materiali da
costruzione;

CONCEDE

al la ditta AZIENDA METANODOTTI PADANI con sede in PADOVA Via
Martiri Della Libertà n° 11

LICENZA

per essere autorizzato all'esecuzione dei lavori di cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti
disposizioni in materia di edilizia, di igiene, di polizia locale e di polizia stradale, in conformità al
progetto presentato e secondo le migliori regole d'arte, perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta
alla sua destinazione, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- 1) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) Che il Comune resti indenne e sollevato da ogni azione, molestia o spesa che potesse per qualsiasi ragione essere cagionata dalla presente licenza in qualsiasi tempo e luogo;
- 3) Che col presente permesso, che si rilascia senza pregiudizio di terzi che avessero interesse di reclamare, non s'intenda acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi a pretendere indennità alcuna in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che il Comune intendesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, rinunciando ora per allora a qualsivoglia legge o consuetudine locale in contrario, rispetto a tale genere d'indennità;
- 4) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose;
- 5) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici. Per eventuali occupazioni di aree stradali o piazze, si deve ottenere speciale autorizzazione dall'Ufficio comunale;
- 6) Le concimaie in muratura alle case coloniche, pozzi perdenti, vasche contenenti acque in monde o materie escrementizie, non a perfetta tenuta, devono essere situate a non meno di metri 15 da pozzi artesiani, acquedotti e serbatoi di acqua potabile, nonché da case di abitazione;
- 7) Che ove si tratti di nuovi fabbricati o parte di essi ad uso abitazione, uffici, negozi, capannoni ad uso industriale o artigianale, stalle ecc., il richiedente ha il dovere, a termini dell'articolo 221 del T.U. Leggi Sanitarie 27-7-1934 n. 1265, di chiedere al Sindaco del Comune il permesso di abitabilità o licenza d'uso pagando le relative tasse;
- 8) Il proprietario ha l'obbligo di presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale di Pordenone, la planimetria del fabbricato e la scheda mod. 1 di dichiarazione dell'unità immobiliare a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione è stata dichiarata abitabile, facendo contemporaneamente denuncia all'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Pordenone;
- 9) Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di leggi e regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione;
- 10) E' fatto obbligo all'appaltatore dei lavori, o se condotti in economia al proprietario, di presentare alla Prefettura, denuncia per le opere in conglomerato cementizio a norma dell'art. 4 del R.D. 16-11-1939, n. 2229;
- 11) Il proprietario dovrà chiedere l'autorizzazione preventiva al Comando dei Vigili del Fuoco presentando denuncia con progetto;
- 12) L'imprenditore dei lavori, prima di dare inizio ai lavori di costruzione delle opere, deve farne denuncia all'Ufficio Comunale. Un incaricato del Comune deve avere sempre libero accesso al luogo dei lavori;
- 13) Per tutte le modifiche introdotte al progetto originario, il concessionario deve presentare nuova domanda con disegni, onde evitare l'applicazione dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 numero 1150.

CONDIZIONI PARTICOLARI

La costruzione della recinzione è concessa a carattere precario e potrà in qualsiasi momento essere revocata senza che il richiedente venga indennizzato.

L'ubicazione della recinzione sarà data dal Tecnico Comunale mediante punti fissi.

Gli accessi stradali dovranno essere formati con tubi in calcestruzzo dallo spessore minimo di cent. 40 (diametro interno) con calottatura in calcestruzzo dallo spessore di cent. 15, con formazione di spallette laterali di contenimento.


La presente licenza viene rilasciata a condizione che il richiedente provveda a sue spese alla pavimentazione bitumata lungo il tratto di strada privata, ed alla fognatura ed illuminazione lungo il tratto di strada che confina con la sua proprietà.-

Il fabbricato dovrà distare ml. 20,00 dal ciglio della strada Comunale più la proiezione della scarpata.

La richiesta dei punti fissi sia per la recinzione che per il fabbricato dovrà essere richiesta a tempo; opportuno dal titolare della presente.

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni di cui è subordinata, compresa ogni altra regolamentazione comunale.

Porcia li 27 GIU 1968



IL SINDACO

IL RICHIEDENTE

AZIENDA METANODOTTI PADANI

78159

